



FAQ


In questa sezione sono raccolte le più frequenti domande di interesse comune e i chiarimenti utili per la preparazione delle Manifestazioni di Interesse come illustrato all' Infoday del 21 giugno 2016 a Milano.


In rosso sono indicati gli aggiornamenti al 20 settembre 2016


In caso non troviate risposta ai vostri dubbi, potete scrivere una e-mail a questo indirizzo: STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it.

-  **Sistema informativo SiAge – registrazione e profilazione**

-  **Beneficiari e Partenariato**

-  **Budget e spese ammissibili**

-  **Iter del bando e modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

-  **Finanziamento svizzero**

SISTEMA INFORMATIVO SIAGE – REGISTRAZIONE E PROFILAZIONE

Per qualsiasi questione inerente il sistema informativo SiAge contattare:

Francesca Romeo +39 393.8728335 Francesca.Romeo@cnt.lispa.it

1. Che differenza c'è tra “registrazione” e “profilazione”?

Ogni utente italiano o svizzero (singola persona fisica) per operare all'interno del sistema SIAGE deve **registrarsi** seguendo le istruzioni contenute nel tutorial dedicato.

Una volta validata la registrazione l'utente sarà in grado di creare un **profilo** per il soggetto proponente della Manifestazione di interesse (ente pubblico, associazione, impresa ...)

2. Come faccio a generare il codice identificativo per soggetto estero in fase di registrazione al sistema SiAge?

Per generare il codice identificativo del soggetto estero in formato adeguato occorre collegarsi al link <http://codicefiscale.it>, inserire le informazioni richieste (con “Svizzera” come stato estero di nascita); si genererà un “codice fiscale fittizio” che potrà essere utilizzato come codice identificativo.

3. Per presentare una manifestazione di interesse è necessario che si profilino su Siage solo i soggetti proponenti o anche i soggetti partner?

E' necessario che tutti i soggetti che compaiono nella Manifestazione di interesse (i due proponenti principali ed i partner) si profilino prima dell'inserimento della Manifestazione di Interesse da parte del Capofila. Non è escluso tuttavia che nella successiva fase di presentazione definitiva del progetto si associno al progetto definitivo anche altri partner non aderenti alla Manifestazione di interesse originaria.

La profilazione potrà essere eseguita da ogni singolo partner seguendo le istruzioni del tutorial dedicato.

Durante la compilazione della Manifestazione di Interesse verrà richiesto di inserire alcune informazioni basilari relative al partner (codice fiscale/codice identificativo, denominazione, sede, settore di attività);

4. Il proponente italiano deve essere registrato o è sufficiente che sia registrato/profilato il proponente svizzero?

Entrambi i capofila (sia il soggetto proponente italiano che quello svizzero) devono essere regolarmente registrati, profilati e validati come da istruzioni. In mancanza di almeno un proponente italiano ed un proponente svizzero registrati e profilati, la Manifestazione di Interesse non può essere presentata.

5. Il “modulo di dichiarazione di adesione” deve essere firmato olograficamente o digitalmente?

Il modulo di dichiarazione di adesione deve essere sottoscritto con firma autografa da entrambi i proponenti (sia italiano che svizzero), scansionato e caricato in SiAge per l'invio al protocollo.

6. Quali denominazioni e codici identificativi vanno utilizzati per creare il profilo per soggetti pubblici e privati svizzeri?

Considerate le differenze amministrative con la situazione italiana, si richiede di utilizzare i seguenti criteri comuni per la profilazione dei soggetti svizzeri (per tutti e tre i Cantoni):

- per i soggetti pubblici svizzeri (Cantoni - Comuni): nel campo "denominazione" indicare il nome del soggetto ed eventuale Dipartimento (es: Cantone Ticino- Dipartimento del Territorio); nel campo "codice identificativo", per ovviare alla mancanza di codice univoco, inserire il nome (breve) del soggetto (es: Cantone Ticino)
- per i soggetti privati (che siano imprese profit od altri soggetti/associazioni no profit): nel campo "denominazione" indicare il nome del soggetto (es.: SUPSI); nel campo "codice identificativo" inserire il numero del documento del legale rappresentante (in tal caso sarà allegata la carta di identità) o il numero del documento del soggetto delegato (in questo caso sarà allegato in "unico" file sia il documento del soggetto autorizzato che la delega).

BENEFICIARI E PARTENARIATO

1. Un soggetto privato può essere capofila?

Sì, purché abbia personalità giuridica e sede (legale o operativa) nei territori dello spazio di cooperazione.

1. Quali caratteristiche definiscono un soggetto come pubblico? Il fatto di essere finanziato da enti pubblici o di avere un CdA nominato da enti pubblici?

Per parte italiana

Ai sensi dell' art. 3 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) per «organismi di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) dotato di personalità giuridica;
- 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

L'allegato IV del Codice fornisce un **elenco non tassativo** dei suddetti organismi:

- *Mostra d'oltremare S.p.A.*
- *Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC*
- *Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV*
- *ANAS S.p.A.*
- *Consip S.p.A.¹.*

e categorie di organismi:

- *Consorzi per le opere idrauliche,*
- *Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,*
- *Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,*
- *Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,*
- *Enti di ricerca e sperimentazione,*
- *Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,*
- *Consorzi di bonifica,*

¹ Quando agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali

- *Enti di sviluppo e di irrigazione,*
- *Consorzi per le aree industriali,*
- *Comunità montane,*
- *Enti preposti a servizi di pubblico interesse,*
- *Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,*
- *Enti culturali e di promozione artistica.*

2. Possono partecipare soggetti pubblici con sede in Lombardia o Piemonte ma al di fuori delle province frontaliere?

Sì nei limiti del 20% del contributo di progetto.

Se si tratta di enti pubblici con competenze istituzionali relative all'intero territorio regionale potranno anche presentarsi come Capofila e nel calcolo della soglia del 20% si terrà conto esclusivamente delle:

- spese di personale
- spese d'ufficio e amministrative
- spese di viaggio e soggiorno

3. Milano è da considerarsi area di flessibilità?

In questa programmazione esiste una clausola di flessibilità (non più aree "adiacenti" come nello scorso periodo) che consente a un soggetto con sede a Milano di partecipare come partner, ma nei limiti del 20% del contributo di progetto di parte italiana.

Una deroga è prevista per gli enti pubblici con competenze istituzionali relative all'intero territorio regionale che potranno anche presentarsi come Capofila e le cui spese saranno conteggiate solo in parte nei limiti del 20%. Più precisamente, concorrono alla soglia le seguenti voci di costo:

- spese di personale
- spese d'ufficio e amministrative
- spese di viaggio e soggiorno afferenti a sedi di lavoro collocate all'esterno delle Province

Non vanno conteggiate nel 20% e possono quindi rientrare nel budget "ordinario" del progetto le altre spese ovvero:

- spese per attrezzature
- spese per consulenze
- spese per infrastrutture

4. Possono partecipare organizzazioni/enti localizzati fuori area non ricadenti nella deroga prevista per gli Enti pubblici italiani in Regione Lombardia e Regione Piemonte - con sede esterna alle Province di Como, Sondrio, Lecco, Varese, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola, le cui competenze istituzionali riguardino tutto il territorio regionale -? A quali condizioni?

Tenuto conto dell'art.20 del Reg. (UE) n.1299/2013, il Programma stabilisce che la partecipazione di beneficiari esterni all'area di cooperazione è possibile:

- ✓ se realizzano attività progettuali ubicate nello spazio di cooperazione o per il suo beneficio diretto
- ✓ solo in qualità di partner e non di Capofila
- ✓ per un importo limitato al 20% del contributo di parte italiana assegnato al progetto.

Il rispetto del tetto del 20% si riferisce alla sommatoria sia delle eventuali spese per attività progettuali al di fuori dell'area europea di cooperazione (possibili solo in casi debitamente motivati e verificato il beneficio per l'area di Programma), sia delle spese effettuate da beneficiari localizzati al di fuori dell'area di cooperazione.

5. I soggetti aventi sede esterna alle Province di Como, Sondrio, Lecco, Varese, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola hanno delle limitazioni in merito alle voci di spesa ammissibili?

No, le voci di spesa previste dal Programma (cfr. criteri per la costruzione del budget) sono ammissibili per tutti i beneficiari. Le limitazioni riguardano l'ammontare del budget come indicato nelle FAQ precedenti.

6. Il Touring Club Italiano, soggetto privato di rilevanza nazionale e con sede fuori area, è considerato partner esterno?

Sì, il Touring Club si configura come partner esterno per cui potrà partecipare ma nei limiti del 20% del contributo di progetto di parte italiana.

7. Quali restrizioni ci sono se il capofila è un soggetto con sede legale a Milano ma sede operativa nell'area di cooperazione?

Nessuna, è sufficiente la sede operativa in area per partecipare al Programma (PC) anche come capofila.

8. L'elencazione dei beneficiari per le azioni sulla mobilità è chiusa o può ricomprendere altri operatori con attività pertinenti all'obiettivo specifico ?

La partecipazione è limitata alle **categorie di beneficiari** previste dal PC in relazione ai singoli obiettivi specifici. Nel caso dell'OS 3.1 sono individuati come beneficiari:

- Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza in materia di trasporti
- enti locali e altri enti pubblici tra cui Parchi e gestori di aree protette
- aziende di trasporto e gestori delle infrastrutture
- imprese del settore della logistica e dei servizi ICT
- Università.

9. Quanti possono essere i partner?

Non vi è un numero consigliato, si dovrà tenere conto della tipologia di progetto e delle competenze da mettere in campo per conseguire i migliori risultati; ciò detto si evidenzia che oltre gli 8 partner la gestione del progetto comporta un livello organizzativo particolarmente oneroso che dovrà essere affrontato con attenzione.

10. I partner devono essere localizzati in territori contigui?

No, i partner possono essere localizzati ovunque nella zona transfrontaliera, fatte salve le eccezioni per partner fuori area. L'opportunità di coinvolgere partner di aree continue e contigue dipenderà dal progetto che si intende realizzare. In fase di valutazione si prenderà in esame sia l'adeguatezza del partenariato sia l'articolazione di ruoli e attività tra partner.

11. Esistono vincoli in merito alla partecipazione a più manifestazioni d'interesse/progetti (sia come partner sia come Capofila)?

No non vi sono vincoli. Si suggerisce tuttavia un'attenta valutazione sulle capacità dell'Ente, tenendo anche conto dell'impegno richiesto per l'eventuale gestione dei progetti.

12. E' prevista la possibilità di partecipare come partner associato, ossia senza che vi sia una diretta responsabilità e coinvolgimento nelle attività di progetto?

Nella manifestazione d'interesse tale possibilità non è prevista, vengono infatti chiesti gli elementi essenziali dell'idea progettuale e anche il partenariato può essere in seguito definito. Informazioni in tal senso potranno essere eventualmente previste nel Bando.

13. Quali sono gli "altri soggetti partner" da indicare nell'allegato 1 - format della manifestazione d'interesse?

Qualora fossero già stati individuati devono essere indicati gli altri organismi/enti che condividono l'idea progettuale e ne consentono la realizzazione. Il partenariato potrà essere comunque completato per la presentazione del progetto.

I partner, in quanto beneficiari dei finanziamenti, saranno direttamente responsabili della realizzazione delle attività di progetto e del conseguimento dei risultati previsti. In fase di realizzazione delle attività potranno essere individuati eventuali fornitori garantendo il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro come disciplinati dalla normativa vigente. Ai fornitori non si applica, ovviamente, nessun vincolo di localizzazione.

14. Sono possibili modifiche al partenariato tra la fase di manifestazione di interesse e la presentazione dei progetti definitivi?

Confermiamo che nella fase compresa tra la manifestazione d'interesse e la presentazione dei progetti definitivi (il bando è previsto indicativamente a fine 2016 - inizio 2017) i partenariati potranno subire modifiche e ampliamenti. Tale possibilità sarà comunque subordinata alla seguente condizione:

- che almeno uno dei proponenti o partner (italiani o svizzeri) della Manifestazione d'interesse sia anche Capofila o partner del progetto definitivo.

Si precisa inoltre che una manifestazione d'interesse può "generare" un unico progetto.

15.A chi sarà successivamente riservata la presentazione dei progetti?

Le proposte progettuali potranno essere presentate in fase 3 (bando) solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- almeno un soggetto italiano o svizzero tra quelli che hanno presentato la Manifestazione d'interesse è anche Capofila o partner del progetto definitivo.
- almeno un soggetto italiano e svizzero che hanno presentato la manifestazione d'interesse devono aver partecipato congiuntamente alle attività formative (Laboratori per lo sviluppo delle progettualità); qualora al momento della partecipazione ai laboratori si prospettino già modifiche con estensione del partenariato, è evidente l'opportunità che ai laboratori partecipino anche i soggetti che aderiranno al progetto definitivo che verrà presentato in risposta al bando.

16.E' possibile che società appartenenti allo stesso gruppo societario partecipino al progetto in qualità di partner svizzero e partner italiano?

No, non è possibile. Nell'ambito di uno stesso progetto può partecipare solo una di esse in partenariato con altri soggetti.

BUDGET E SPESE AMMISSIBILI

1. Il cofinanziamento può essere apportato *cash* o anche in ore lavoro?

Entrambe le soluzioni sono ammissibili nei due Paesi.

Si ricorda che sul versante italiano ai beneficiari pubblici italiani non è richiesto autofinanziamento.

2. L'IVA non recuperabile (es. a carico dei Comuni) è ammissibile?

Sì, in base all'art. 69 del RDC solo l'IVA recuperabile ai sensi della normativa nazionale non è ammissibile al cofinanziamento dei Fondi SIE e quindi del PC ITALIA SVIZZERA.

3. Come verranno considerate le spese della Regione Piemonte o della Regione Lombardia?

Sono ammesse nei limiti del 20% del contributo di progetto le:

- spese di personale
- spese d'ufficio e amministrative
- spese di viaggio e soggiorno afferenti a sedi di lavoro collocate all'esterno delle Province che ricadono nel Programma.

Non vanno conteggiate nel 20% e possono quindi rientrare nel budget "ordinario" del progetto le altre spese, ovvero:

- spese per attrezzature
- spese per consulenze
- spese per infrastrutture

4. Si possono avere chiarimenti sulle spese di consulenza?

In questa fase sono ammesse senza limiti di budget a condizione che:

- non siano svolte da un partner a favore di un altro partner del progetto
- siano state rispettate le procedure di affidamento applicabili.

Si sottolinea che in fase di istruttoria verranno attentamente valutati i casi in cui si registra un ricorso eccessivo all'esternalizzazione per verificare la sussistenza delle ragioni (motivazione, competenze ecc.) che giustificano la presenza del partner nel progetto. Un altro elemento che verrà valutato è il ruolo svolto da ciascun partner per escludere i soggetti per i quali si verifichi di fatto la natura di prestatori di servizio in relazione alla *mission* aziendale e alle attività previste nel progetto.

5. A quanto può ammontare in % il budget dedicato al recupero e all'arredo di strutture necessarie al progetto?

Tali spese sono ammesse senza limiti di budget ma in sede di valutazione ne verrà valutata attentamente la congruità e pertinenza in base alle specifiche del progetto. Il recupero è consentito solo nel caso di strutture (edifici, ecc.):

- di proprietà del beneficiario che sostiene le spese
- la cui destinazione d'uso si configuri come output del progetto e venga mantenuta (insieme alla proprietà) nei 5 anni successivi al pagamento del saldo.

6. Esistono dei vincoli in relazione alla distribuzione del budget fra i partner del progetto?

No ma in fase di valutazione verrà valutato attentamente l'equilibrio interno del partenariato anche in relazione alle differenti quote di budget e alla congruenza tra attività svolte e budget assegnato.

7. Qual è la percentuale di contributo per i beneficiari privati italiani?

Il contributo pubblico (corrispondente a sole risorse FESR) per i beneficiari privati non potrà superare l'85% del costo ammesso.

Le azioni progettuali rilevanti ai sensi degli Aiuti di Stato verranno finanziate nel rispetto dei massimali, e delle eventuali disposizioni sulle spese, definite dalle norme in materia, in particolare Regolamento di esenzione, regolamento de minimis e, se del caso, singole notifiche.

Il contributo assegnabile potrà pertanto, in alcuni casi, essere inferiore all'85% ad esempio qualora si facesse ricorso all'art.20 del Regolamento di esenzione (REG (UE) 651/2014).

Maggiori dettagli sugli Aiuti applicabili verranno forniti nel bando.

8. E' presente uno specifico format per la redazione preventiva del budget?

No, in fase di Manifestazione di Interesse, non è prevista l'articolazione di dettaglio, è sufficiente un'indicazione quanto più realistica del costo previsto del progetto alla luce dei criteri forniti per la costruzione del budget.

9. Come si calcola il costo del personale, qualora si opti per il tasso forfettario?

Il costo del personale è determinato applicando la percentuale stabilita dal Programma a tutti i costi diretti, ossia alle altre voci di spesa del progetto di parte italiana escluse le spese d'ufficio e amministrative.

Si precisa che tale opzione riguarda solo i beneficiari italiani, per parte svizzera si rimanda a quanto indicato nei criteri sulla costruzione del budget.

10. Gli organismi di diritto pubblico possono beneficiare del finanziamento al 100%?

Si, per la definizione di organismo pubblico si rimanda all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e alla FAQ disponibile nella sezione beneficiari e partenariato.

11. E' possibile prevedere che gli incassi derivanti da attività di progetto (es. vendita biglietti per concerti) vadano a costituire parte della quota di autofinanziamento?

No, in fase di candidatura del progetto i soggetti beneficiari dovranno dimostrare la sussistenza delle risorse di autofinanziamento. Tale requisito viene valutato nell'ambito dei criteri di ammissibilità.

Gli eventuali ricavi che si generassero durante lo svolgimento del progetto o dopo il suo completamento verranno dedotti dai costi di progetto sui quali verrà calcolata la percentuale del contributo, tenuto conto rispettivamente delle disposizioni degli art.65 e 61 del Reg. (UE) 1303/2013.

12. Un partner italiano con sede nell'area di cooperazione, può prevedere attività progettuali all'esterno dell'area?

E' possibile nell'ambito del territorio italiano, in casi in casi debitamente motivati. Tali attività devono essere a beneficio dell'area di Programma e il contributo di parte italiana per le stesse non deve superare il 20% del contributo italiano di progetto (si ricorda che tale limite ricomprende anche le spese dei partner fuori area, se previsti. Cfr FAQ nella sezione Beneficiari e partenariati).

Le attività progettuali di tipo promozionale e di sviluppo delle capacità, che sono a beneficio dell'area di Programma, possono essere realizzate anche al di fuori dell'area di Programma senza concorrere al tetto del 20% di cui sopra (articolo 20, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1299/2013).

ITER BANDO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- 1. E' prevista una seconda manifestazione di interesse?
Ci saranno più edizioni del bando? A ogni bando ci sarà una manifestazione d'interesse?**

Allo stato attuale non è stato definito, l'Autorità di Gestione si riserva tale valutazione dopo la chiusura del primo bando. Comunque ulteriori bandi ed eventuali nuove modalità di presentazione delle candidature verranno stabiliti nell'ambito del Comitato di Sorveglianza tenuto conto dell'avanzamento del Programma e dei progressi in merito ai cambiamenti attesi.

- 2. Può essere un valore aggiunto presentare un progetto complementare ad uno appena approvato su Spazio Alpino presentato da altri attori?**

E' un valore aggiunto qualora sia effettivamente complementare e non una ripetizione dello stesso progetto in un diverso territorio.

Nell'ambito del criterio S1.5 *Rilevanza della proposta per il territorio di riferimento (IT) e per le politiche settoriali delle Amministrazioni partner* verranno prese in considerazione anche le sinergie con altri progetti finanziati con fondi di programmi europei in quanto suscettibili, se effettive, di contribuire a produrre un cambiamento a livello locale.

- 3. Si ritiene di procedere al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse del Programma oppure vi sarà un ammontare di risorse determinato per questo primo bando?**

In base agli esiti del percorso di accompagnamento (manifestazione d'interesse che verranno presentate ed esito delle attività laboratoriali) l'Autorità di Gestione e le Amministrazioni partner stabiliranno il budget da mettere a bando sui diversi Assi.

- 4. Una volta individuato l'Asse di riferimento per il progetto, è auspicabile e premiante prevedere azioni trasversali rispetto agli altri Assi?**

A partire dalle indicazioni dell'Unione Europea, questa programmazione è guidata da un forte principio di concentrazione e di orientamento ai risultati; i progetti dovranno riguardare un solo obiettivo specifico tra i 5 previsti dal Programma e conseguire risultati concreti e duraturi a vantaggio di uno specifico target e territorio.

5. Uno stesso progetto può essere “smembrato” in due tranches, una da 18 mesi e una da 36, oppure essere candidato solo come progetto da 36 mesi?

E' opportuno scegliere la durata dell'intervento in base ad una realistica previsione sui tempi di realizzazione e pagamento delle attività previste, tenendo anche conto della complessità che implica un rapporto partenariale tra soggetti di Paesi diversi.
Eventuali prosecuzioni potranno eventualmente essere presentate in un successivo bando.

6. Quale si ritiene possa essere la % di successo sul primo bando?

Tutto dipenderà dalla qualità progettuale. Il meccanismo di selezione è più impegnativo che nel passato, si prevedono sia criteri “chiave” sui quali è necessario ottenere un punteggio almeno sufficiente, una soglia minima sui contenuti strategici per accedere alla valutazione operativa e un punteggio complessivo minimo per poter essere finanziati.

7. Nel caso in cui oltre ai proponenti siano già individuati altri partner, da chi deve essere firmata la manifestazione d'interesse? Deve essere presentato un documento che provi l'esistenza di un accordo di partenariato tra tutti i partner?

La manifestazione di interesse, anche in questi casi, deve essere firmata solo dal soggetto promotore italiano e da quello svizzero.
In questa fase non è richiesta la presentazione dell'accordo di partenariato.

FINANZIAMENTO SVIZZERO

1. E' possibile che venga finanziata solo la parte italiana o solo la parte svizzera di un progetto?

No, il PC ITALIA – SVIZZERA è un programma di cooperazione e tutte le operazioni cofinanziate devono prevedere almeno un partner italiano e uno svizzero che realizzino attività e azioni che abbiano ricadute da entrambi i lati della frontiera.

2. E' possibile che venga finanziato un progetto che abbia un contributo di parte italiana e che per parte svizzera si appoggi su sole risorse di autofinanziamento del partner svizzero?

In mancanza di finanziamento NPR (federale e cantonale) non è esclusa la possibilità di approvare progetti particolarmente significativi per la strategia del Programma e con evidente ricaduta transfrontaliera purchè sia garantita e documentata la disponibilità di risorse finanziari cantonali relativi ad altre politiche settoriali e o l'autofinanziamento da parte del partner elvetico.

3. Per parte svizzera sono ammissibili spese per opere infrastrutturali?

Di norma, non vengono finanziate opere infrastrutturali (Art. 6 cpv. 3 Legge federale sulla politica regionale). Per opere infrastrutturali si intendono i progetti di costruzione e volte a riattare in generale.

Le misure preparatorie o d'accompagnamento alle infrastrutture come ad esempio i concetti o gli studi di fattibilità vengono d'altro canto finanziati.

A determinate condizioni molto precise sono eccezionalmente possibili delle deroghe nei casi in cui:

- le infrastrutture fanno parte di un concetto turistico globale orientato all'esportazione;
- le infrastrutture sono dei "beni collettivi" e non hanno quale scopo quello di generare ricavi, ovvero opere nelle quali l'interesse del settore privato a investire è debole;
- il progetto resta di dimensioni ragionevoli, vale a dire non assorbe la maggior parte dei fondi a disposizione di un paese del Programma di cooperazione.

L'analisi di opportunità sarà effettuata dal servizio responsabile della valutazione tecnica di merito del progetto.

4. Possono essere sovvenzionati progetti culturali con valorizzazione turistica?

Si se rispondono all'obiettivo specifico 2.2 del Programma e soddisfano tutti i criteri di selezione del Programma, incluso il rispetto dei principi della NPR e la compatibilità con il programma d'attuazione della politica regionale del Cantone interessato.

5. Qual è la percentuale di finanziamento per i partner svizzeri?

Il contributo pubblico Interreg può raggiungere al massimo il 50% del costo totale del progetto per parte svizzera, cumulando i contributi cantonali Interreg e i contributi federali Interreg.

Il restante 50% deve essere composto dalla quota di autofinanziamento obbligatoria del capofila svizzero (minimo 25%) e dai contributi di eventuali partner o sponsor svizzeri. Questi contributi possono essere sotto forma di apporti in natura (ore uomo), monetari o misti.